

ALESSIO SARDO

In the Mood For Meaning

Considerazioni sulla teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica

ABSTRACT:

In this work I endeavor to criticize some of the theses defended by Vittorio Villa in his pragmatically oriented theory of legal interpretation. First of all, I will show that the attack to the so-called "School of Genoa" is misfired. It is not true that the Genovese authors consider the theory of meaning either as a silly enterprise or as sheer ideology. It is false as well that they either have no theory of meaning at all or that they just presuppose some "generalist" theory of meaning. Secondly, I shall demonstrate that every theory of meaning, in order to be satisfactory, should recognize the semantic and inferential role of the illocutionary force. Finally, I shall point out that the justification of Villa's theory implies at least one ideological argument. In the last section of this work – as a conclusion – I will also briefly discuss some implications of a possible amendment to this theory.

In questo lavoro intendo criticare alcune delle tesi proposte da Vittorio Villa nella sua teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica. In primo luogo, mostrerò che l'attacco alla cosiddetta "Scuola Genovese" non colpisce nel segno. È infondata la considerazione che i Genovesi ritengano la teoria del significato come un'impresa sconsiderata o meramente ideologica. È altrettanto infondato sostenere che non hanno per nulla una teoria del significato o, ancora, che ne presuppongono una "generalista". In secondo luogo, dimostrerò che una teoria del significato, per essere soddisfacente, deve riconoscere il ruolo semantico e inferenziale della forza illocutoria. Infine, evidenzierò che la teoria di Villa ha, fra le sue giustificazioni, (almeno) un argomento ideologico. Nell'ultima sezione del lavoro – come conclusione – discuterò brevemente alcune implicazioni di un possibile emendamento alla teoria in questione.

KEYWORDS:

Meaning, pragmatics, context, illocutionary force, interpretation

Significato, pragmatica, contesto, forza illocutoria, interpretazione

ALESSIO SARDO *

In the Mood For Meaning

Considerazioni sulla teoria pragmaticamente orientata
dell'interpretazione giuridica

Introduzione – 1. Due ambiguità abbastanza comuni – 1.1. “Teorie pragmaticamente orientate” – 1.2. “Teorie del significato” – 2. Pillole di TPO – 3. Tre obiezioni alla TPO – 3.1. Le teorie del significato à la génoise – 3.2. La semantica del neustico rivisitata – 3.3. La giustificazione ideologica della TPO – 4. Il relativismo semantico.

Introduzione

In questo lavoro cercherò di perseguire tre obiettivi:

a) condurre un'analisi critica di alcune delle tesi proposte da Vittorio Villa all'interno della sua Teoria Pragmaticamente Orientata dell'interpretazione giuridica (d'ora in avanti: TPO);

* Dottorando presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova. E-mail: alessiosardo@ymail.com. Sono molto grato a Riccardo Guastini e a Nicola Muffato che, dopo aver esaminato una precedente versione di questo lavoro, mi hanno fornito una serie di preziosi suggerimenti che hanno contribuito a migliorare notevolmente il risultato finale. Devo ringraziare anche Mauro Barberis, Pierluigi Chiassoni, Giovanni Battista Ratti, Alessandro Ferrari, Alejandro Calzetta e Andrej Kristan per aver discusso con me, in molte occasioni, dei temi qui affrontati.

b) valutare le implicazioni di una possibile alternativa (o emendamento) alla TPO;

c) prendere le tesi proposte come pretesto per fornire alcuni chiarimenti intorno ai rapporti che intercorrono fra la teoria del significato e la cosiddetta “Scuola Genovese” sfatando il mito che quest’ultima non abbia alcuna teoria del significato¹.

Procederò in maniera molto schematica: dopo aver sciolto due ambiguità iniziali (vedi *infra*, 1), fornirò una brevissima ricostruzione della TPO (vedi *infra*, 2). Formulerò quindi alcune obiezioni nei confronti di questa teoria (vedi *infra*, 3) e svolgerò una stringata analisi critica dell’alternativa: il relativismo semantico (vedi *infra*, 4).

1. *Due ambiguità abbastanza comuni*

I discorsi che ruotano intorno alle nozioni di significato, pragmatica e contesto sono (ovviamente) molto complessi e affetti da innumerevoli ambiguità². Ai fini della presente trattazione, sarà assolutamente necessario scioglierne almeno due che riguardano, rispettivamente, le locuzioni “teorie pragmaticamente orientate” e “teorie del significato”.

¹ Concederò che sia assolutamente sensato parlare di una “Scuola” nel caso degli allievi (diretti e indiretti) di Tarello, nonostante siano stati avanzati molti dubbi a riguardo.

² A questo va aggiunto che l’individuazione di fenomeni di dipendenza contestuale e la successiva insorgenza del movimento contestualista hanno messo in crisi la stessa distinzione fra indagine semantica e indagine pragmatica. Oggi, alcuni autori radicali tendono addirittura a negare l’utilità della prima.

1.1. “Teorie pragmaticamente orientate”

Le locuzioni “teorie pragmaticamente orientate”, “approcci pragmatici”, “approcci pragmaticamente orientati” e simili sono utilizzate in *almeno* due accezioni diverse³: in una prima accezione (A), designano tutte quelle teorie che integrano il significato semantico degli enunciati con inferenze che prendono le mosse da una serie di assunti (più o meno) condivisi dagli interlocutori (*pragmatica vero-funzionale*); in una seconda accezione (B), designano tutti quegli approcci che fanno riferimento a una nozione di linguaggio come azione (*pragmatica tradizionale*)⁴. La TPO può definirsi “pragmaticamente orientata” più nella prima accezione (A) che nella seconda (B): infatti, ciò che interessa alla TPO è la composizionalità del contenuto semantico, e non già l’analisi di anafore, implicature e strutture conversazionali, marcatori conversazionali, presupposizioni, tassonomia degli atti linguistici, e via dicendo⁵. In un linguaggio più

³ Dico “almeno” perché la distinzione che introduco non è esaustiva. Infatti, potrebbero darsi anche teorie “pragmaticamente orientate” (C) che concepiscono il contenuto semantico in termini non vero-funzionali e lo arricchiscono con inferenze di vario tipo (Ad esempio: SELLARS 1953; BRANDOM 1994, MACDOWELL 1994). C’è poi anche chi, pur adottando un “approccio pragmatico” (D), ritiene che non abbia senso parlare di “teorie” del significato. D’altra parte, bisogna precisare anche che un fautore coerente di (A) non dovrebbe negare che parlare è “fare” qualcosa. Quindi (A) e (B) sembra che possano essere sostenute congiuntamente nel quadro di una teoria più ampia. Tuttavia, i profili della compatibilità di (A) e (B) sono troppo complessi per essere analizzati in questa sede.

⁴ Per una panoramica dei diversi modi di concepire il linguaggio come azione si vedano almeno SBISÀ 2011 e LYCAN 2008, cap. XI.

⁵ VILLA 2012, 125: «È facilmente comprensibile, adesso, il perché io abbia caratterizzato il mio approccio all’interpretazione come

metaforico, potremmo metterla così: a Villa interessa il significato inteso come un'astrazione vero-funzionale, dinamica e stratificata – un “club sandwich”, come direbbe Francesca Poggi – e non quella che potremmo chiamare l'analisi del “significato meno condizioni di verità” (*meaning minus truth-conditions*), riprendendo una celebre espressione di Gerald Gazdar⁶.

1.2. “Teorie del significato”

La locuzione “teoria del significato” è altrettanto ambigua. Sul punto hanno insistito già in molti, ma vale sempre la pena di ritornarci sopra, ancorché *en passant*⁷.

In una prima accezione (A), tale locuzione designa un'analisi della *natura di significato*. Essa si può configurare: come un'indagine *metafisica*, se mira a rispondere alla domanda “Che cosa sono i significati?”; come un'analisi *epistemologica*, se mira a rispondere alla domanda “Che tipo di conoscenza è implicato nella comprensione del significato?”; come un'analisi *causale*, se mira a rispondere alla domanda “Qual è la cosa che fa sì che le parole di una lingua abbiano il significato che hanno?”⁸. Userò le locuzioni *teoria del significato* senz'altra specificazione e *teoria del significato in senso stretto* per riferirmi a questa prima accezione.

“pragmaticamente orientato”. Se, infatti, si assume come punto di riferimento semantico il contestualismo, allora non si può non riconoscere che elementi di carattere pragmatico entrano pervasivamente nella determinazione del significato [...], anche all'interno stesso della dimensione del significato letterale».

⁶ POGGI 2012; GAZDAR 1979, 2.

⁷ KATZ 1990; DUMMETT 1991; DUMMETT 1993; PICARDI 1999; GUASTINI 2008; CANALE 2012.

⁸ PICARDI 1999, 11 ss.

In una seconda accezione (B), la locuzione designa invece un'analisi delle *pratiche interpretative vigenti* all'interno di una data comunità linguistica o, in altri termini, dei modi di attribuzione di significato effettivamente adottati da un insieme d'interpreti, previamente isolato. Userò le locuzioni *teoria dell'interpretazione* e *teoria del significato in senso lato* per riferirmi a questa seconda accezione.

In una terza accezione (C), "teoria del significato" designa nient'altro che un'*ideologia dell'interpretazione*, ossia un'impresa squisitamente *direttiva*: suggerire, comandare, raccomandare quale sarebbe il significato (più) corretto, migliore, adeguato, giusto, da attribuire a un certo documento o ad una classe di documenti⁹. Userò le locuzioni *ideologia dell'interpretazione* e *dottrina dell'interpretazione* per riferirmi a questa terza accezione, in quanto la parola "teoria" appare impropria in un contesto del genere.

Vale la pena di aggiungere che la domanda metafisica "Che cosa sono i significati?" conosce diverse risposte. Le principali sono senz'altro le seguenti sei¹⁰.

i) *Non esistono cose come i significati*. Questa risposta può essere motivata in diversi modi: ad esempio, Quine nega l'esistenza dei significati perché ritiene che essi non abbiano delle condizioni d'identità chiare e che non siano elementi necessari nella spiegazione del linguaggio e della traduzione¹¹.

ii) *I significati sono entità puramente astratte*. Un esempio di questo modo di concepire il significato è offerto dalla

⁹ Che io sappia, questa terza accezione è stata rilevata solo da Riccardo Guastini. Vedi, ad esempio, GUASTINI 2008.

¹⁰ Qui riprendo essenzialmente lo schema proposto in PICARDI 1999, che sintetizza le riflessioni di DUMMETT 1991 e 1993.

¹¹ QUINE 1966.

concezione hyletica di Alchourrón e Bulygin, dove le norme-significati sono concepite come entità simili a proposizioni che non hanno alcun vincolo con le pratiche linguistiche concrete¹².

iii) *I significati sono contenuti mentali*, o dipendono da contenuti mentali. Ad esempio, potrebbero essere considerati come delle *intenzioni*¹³.

iv) *Il significato corrisponde al riferimento*. Tra i difensori di questa soluzione possiamo ricordare almeno Keith Donnellan, il primo Saul Kripke e Scarpelli¹⁴.

v) Una quinta risposta è rappresentata dallo slogan *Meaning is use*, coniata dal secondo Wittgenstein¹⁵. L'interpretazione di questo slogan è controversa in letteratura: il significato è dato dall'uso o dalle regole d'uso? Le regole d'uso forniscono sempre il significato, o lo fanno solo nella maggior parte dei casi (in casi *normali*)? Di certo, anche Wittgenstein credeva che i significati non fossero delle entità – credenza che chiamava sprezzantemente *Bedeutungskörper Mithologie*.

vi) *Il significato corrisponde a un* (non ben precisato)

¹² ALCHOURRÓN e BULYGIN 1981.

¹³ Questa posizione è generalmente ascritta a Paul Grice, a torto o a ragione. Non essendo un profondo conoscitore della teoria di quest'autore, sospendo il giudizio in merito: l'analisi dei rapporti fra *intensioni* e *intenzioni* in Grice va ben oltre i miei scopi e le mie attuali conoscenze. D'altra parte, Nicola Muffato mi ha segnalato una questione non trascurabile che riguarda il concetto d'*intenzione*: i contenuti mentali sono astrazioni? Se, a questa domanda, rispondiamo affermando che i "contenuti mentali" hanno una qualche ubicazione spazio-temporale ed efficacia causale ci schieriamo in favore di un riduzionismo comportamentista che è stato ampiamente screditato (tra gli altri, da Wittgenstein).

¹⁴ DONNELLAN 1966; PUTNAM 1968; KRIPKE 1982; SCARPELLI 1959.

¹⁵ WITTGENSTEIN 1969.

“*elemento culturale*”. Questa è la soluzione tipica dell’approccio ermeneutico¹⁶.

La TPO, a mio avviso, dovrebbe offrire, prima di ogni altra cosa, una risposta chiara a questa domanda.

2. *Pillole di TPO*

La TPO è dotata di un apparato concettuale peculiare, essenzialmente mutuato da una serie di teorie – avanzate da filosofi del linguaggio¹⁷ – che ricorrono alla nozione di contesto per condurre un’analisi proficua di fenomeni linguistici che si ritiene non fossero stati trattati adeguatamente dalla semantica tradizionale¹⁸. L’ambito di queste teorie è costituito essenzialmente dal linguaggio in *funzione indicativa*¹⁹.

¹⁶ Ad esempio: BETTI 1949; GADAMER 1977; ZACCARIA 1996.

¹⁷ La TPO è debitrice soprattutto nei confronti di John Searle, Charles Travis e Robyn Carston.

¹⁸ La semantica tradizionale tratta il significato come un ente astratto (una proposizione completa), vero-funzionale e identificabile in maniera a-contestuale. In filosofia del linguaggio si è giunti ad affermare la rilevanza della nozione di contesto gradatamente, percorrendo principalmente due strade diverse: a) lo studio degli indicali; b) l’idea che quando proferiamo un enunciato realizziamo un atto linguistico. Da (a) si è concluso che il contesto è un elemento necessario per la comprensione o l’interpretazione degli enunciati. Da (b) si è rilevato che il contesto costituisce: i) ciò in cui l’atto linguistico è eseguito; ii) la base per la valutazione dell’atto linguistico.

¹⁹ ROSS 1968, 12: «A sentence in indicative discourse is a linguistic figure expressing a proposition (an indicative), which is the idea of a topic conceived as real»; ROSS 1968, 34: «A sentence in directive speech is a linguistic form which expresses a directive, that is, an action-idea conceived as a pattern of behavior».

Villa ne estende la portata al linguaggio in *funzione direttiva* e, segnatamente ai discorsi dei giuristi, cercando peraltro di provare la plausibilità di quest'operazione anche attraverso l'analisi di alcuni orientamenti giurisprudenziali sull'interpretazione della formula "comune sentimento del pudore", contenuta nell'art. 529 del Codice Penale²⁰.

La TPO non si limita però a questo. In essa si difendono anche numerose tesi di carattere meta-teorico (soprattutto intorno all'opposizione formalismo/anti-formalismo), concettuale (negazione delle distinzioni tra fatto/valore e analitico/sintetico; costruttivismo scientifico) ed etico (relativismo). Si articolano altresì alcune interessanti critiche alla Scuola Genovese – il principale bersaglio polemico della parte meta-teorica.

In definitiva, si può ben dire che questa teoria presenta tutta la complessità e ricchezza che caratterizzano il frutto di molti anni di ricerche proficue che, nel caso di Villa, spaziano su molteplici ambiti della conoscenza (teoria del diritto, meta-etica, filosofia del linguaggio e della scienza) e che, nonostante l'approccio analitico, hanno sempre attinto anche ad altre tradizioni, in particolare all'ermeneutica.

In questa sede ricostruirò solo parzialmente la meta-teoria della TPO e rinuncerò assolutamente a prendere in considerazione la maggior parte dei suoi presupposti epistemologici e meta-etici, giacché tali aspetti non costituiranno sempre oggetto di critica (almeno in quest'occasione)²¹.

²⁰ VILLA 2012, cap. VI

²¹ Personalmente ritengo che la distinzione tra fatto e valore, la legge di Hume e la distinzione analitico/sintetico siano difendibili non solo sul piano epistemico, ma anche su quello metafisico. Ovviamente, in questo momento non sono assolutamente in grado di fornire una difesa articolata di queste mie intuizioni. Mi permetto quindi di rinviare ad alcuni importanti lavori che si muovono in questa direzione. In

Rinuncerò altresì ad analizzare buona parte delle sue assunzioni metafisiche. Cercherò invece di offrire una raffigurazione essenziale: i) delle parti riguardanti l'interpretazione; ii) delle obiezioni alla Scuola Genovese; iii) della sua teoria del significato *in senso stretto*.

Nella TPO il diritto è concepito essenzialmente come una pratica sociale interpretativa²². L'interpretazione, in generale, è un misto di scoperta e creazione in cui il contesto svolge un ruolo preponderante²³. L'interpretazione giuridica non è molto diversa dall'interpretazione di un oggetto, evento o frammento di discorso qualsiasi: essa consiste, banalmente, in un processo di attribuzione del significato. In questo caso, il significato è ascritto a un documento normativo che appartiene al discorso delle fonti (una disposizione). Proprio per queste ragioni, la TPO ritiene che ogni teoria dell'interpretazione giuridica dovrebbe necessariamente presupporre (implicitamente o esplicitamente) una teoria "generale" o "generalista" del significato; vale a dire, una teoria del significato *a-specifica*, che sia applicabile non solo al linguaggio giuridico, ma anche agli altri tipi di linguaggio, se non addirittura all'interpretazione di qualsiasi oggetto, azione o evento²⁴. Fra significato e interpretazione

particolare, si vedano: CELANO 1994 e RUSSELL 2010, per una difesa della legge di Hume; BOGHOSSIAN 1996, per una difesa epistemica dell'analiticità; RUSSELL 2008, per una difesa metafisica dell'analiticità.

²² VILLA 2012, 12.

²³ VILLA 2012, 18-19.

²⁴ Si noti bene: per "generale" o "generalista" Villa non intende una teoria sistematica del significato – come quella elaborata in BRANDOM 1994, ad esempio – ma una teoria che renda conto del significato in generale, indipendentemente dai profili illocutori e perlocutori.

c'è una relazione concettuale (e quindi non di tipo causale): non si dà interpretazione senza significato e non si dà significato senza interpretazione. Per dirla con le parole di Villa, vi è una “relazione interna” che lega interpretazione e significato²⁵.

Il significato è il prodotto di un processo dinamico sequenziale: proprio per questo è concepito come un'entità stratificata²⁶. Il contesto è l'unico attore di questo processo di *composizione dinamica*, visto che, da un lato, determina il significato convenzionale; dall'altro, integra e concretizza tale convenzione. Più esplicitamente: i) *esiste* un significato linguistico convenzionale proprio delle espressioni in lingua compiute, ma questo è *sempre* “sottodeterminato” rispetto ai contesti d'uso; ii) per individuare il *significato completo* veicolato da un enunciato è necessario passare attraverso un processo di “arricchimento semantico”, in cui si integrano nella proposizione elementi tratti dal contesto.

Nella TPO, il contesto è un “enorme mostro”, estremamente complesso, composto da: i) una serie di elementi precisi, locali e identificabili che appartengono alla “situazione” di proferimento o ricezione dell'enunciato da interpretare (*contesto prossimale*)²⁷; ii) una serie d'informazioni e credenze – più o meno consapevoli – sul mondo; queste hanno natura teorica o pratica (*contesto distale* o *di sfondo*). Nel contesto prossimale rientrano fattori quali le coordinate spazio temporali, il co-testo, l'ambiente fisico in cui si produce la comunicazione. Nel contesto distale rientrano invece informazioni e credenze sul mondo fisico, orientamenti valutativi condivisi, modi standardizzati di compiere

²⁵ VILLA 2012, 117.

²⁶ VILLA 2012, 113. Per una critica alla concezione stratificata del significato proposta da Villa, si veda POGGI 2012.

²⁷ VILLA 2012, 122-123.

azioni, e via dicendo²⁸. Con riferimento al diritto, gli elementi preponderanti del contesto prossimale sono essenzialmente il *caso concreto* e il *co-testo*; quelli del contesto distale sono gli *orientamenti giudiziari condivisi*, le *tesi dogmatiche* e i *pregiudizi culturali radicati* nella comunità dei giuristi.

La TPO si propone come un contestualismo di tipo “moderato”: non si nega l’esistenza di un significato convenzionale che precede l’attività interpretativa; si afferma invece che esso gioca il ruolo importantissimo di fornire uno “schema” o una “cornice” che vincola, limita, orienta la costruzione del significato pieno di un enunciato²⁹. Si noti bene però: la cornice rappresenta un vincolo labile, dai confini incerti, *defettibile*³⁰.

L’elemento del contesto non è l’unica ragione che permette di accomunare l’interpretazione dei documenti normativi a quella del linguaggio ordinario. Ve ne sono altre. In primo luogo, le comunicazioni fra giuristi possono essere ricostruite pacificamente con il modello conversazionale. In secondo luogo, a livello di teoria del significato, la forza illocutoria non gioca un ruolo essenziale. Quest’affermazione è difesa attraverso vari argomenti. i) Se si ritiene che il significato prescrittivo (direttivo) diverga da quello descrittivo (indicativo), perché manca di riferimento, si finisce per negare l’esistenza di un costituente fondamentale del significato nel caso del linguaggio prescrittivo³¹. ii) Si deve affermare che

²⁸ VILLA 2012, 132 ss.

²⁹ VILLA 2012, 128-129.

³⁰ Non prenderò in considerazione i profili semantici di questa contraddizione. Mi sembra che la questione sia stata già tratta in maniera esaustiva in POGGI 2012.

³¹ VILLA 2012, 154. È abbastanza evidente che quest’affermazione, formulata così, non è altro che una petizione di principio. Tuttavia, si tratta di una tesi pacificamente accettata: nessuno ha mai negato che

anche le norme hanno la dimensione del riferimento, almeno se si vuole restare all'interno di un anti-formalismo moderato. Infatti, l'assenza della dimensione del riferimento determinerebbe il passaggio a una posizione radicale³². iii) La funzione, (assieme alla forza illocutoria) dell'enunciato «è estranea alla dimensione del significato ed è di stretta competenza della *pragmatica* e non già della *semantica*, in quanto, come [...] già detto, riguarda l'uso del linguaggio»³³. Al massimo, potrà incidere parzialmente nel processo d'interpretazione, ma non in maniera così rilevante da costringere a una revisione dei modelli forniti per rendere conto del linguaggio indicativo né alla semantizzazione della forza³⁴.

La TPO chiarisce anche che “attribuire significato” significa fissare senso e riferimento di un enunciato. Il senso e il riferimento (e non la forza) sono le due dimensioni essenziali del significato. Non è vero che il senso preceda logicamente il riferimento, e non è nemmeno vero che il riferimento preceda il senso: questi elementi interagiscono fra loro in maniera dinamica³⁵.

nell'espressione di una norma vi siano termini referenziali o che esprimono concetti che fanno un rinvio indiretto a comportamenti, fatti, stati di cose.

³² VILLA 2012, 154.

³³ VILLA 2012, 156. Si noti che qui Villa introduce nella TPO una forte barriera fra *semantica* e *pragmatica*; quest'operazione sembra remare contro i presupposti “pragmaticisti” che orientano la teoria.

³⁴ VILLA 2012, 157: «È su questo contenuto *semantico* neutro che si rivolge l'interpretazione *giuridica* [...]; tale operazione non coinvolge, quantomeno direttamente, la dimensione della funzione. Allargare la nozione di significato sino a ricomprendere, al suo interno, anche quest'ultima dimensione, è un'operazione che finisce per confondere piani diversi, e per rendere l'interpretazione *giuridica* un oggetto di analisi molto più vago e generico di quanto non accada con il senso ristretto da me privilegiato».

³⁵ VILLA 2012, 165 ss.

Dal punto di vista della TPO, quindi, i “Genovesi” sbagliano, per varie ragioni. i) Contrariamente a quanto pensano, le diverse attività che sono raccolte sotto il nome di “interpretazione” non sono eterogenee³⁶. ii) Non riconoscono una relazione concettuale essenziale: quella fra significato e interpretazione³⁷. iii) Pur negando questa relazione concettuale, di fatto, adottano, presuppongono o fanno riferimento a una teoria “generale” o “genericista” del significato³⁸. iv) Si rifiutano di ammettere la possibile esistenza di un contenuto di significato proposizionale (nel senso tarelliano) unitario – ancorché stratificato, dinamico, e pieno zeppo di variabili – che preesiste all’attività interpretativa: in questo modo, il loro scetticismo è moderato solo in apparenza, non essendo di fatto distinguibile da uno scetticismo radicale, come quello adottato da alcune versioni del realismo giuridico americano o dal decostruzionismo³⁹.

A margine di questa scheletrica ricostruzione della TPO, mi sembra doveroso fare alcune considerazioni e precisazioni.

³⁶ VILLA 2012, 26-28.

³⁷ VILLA 2012, 196: «Il secondo punto di dissenso, anch’esso ampiamente discusso in precedenza, riguarda la radicale svalutazione (non sempre perseguita con coerenza, in verità) di cui è fatta oggetto la teoria del significato da parte della scuola genovese. Personalmente non riesco a capire come possa essere irrilevante, per la teoria dell’interpretazione giuridica, il riferimento alle teorie del significato, posto che “interpretare” vuol dire, in ogni contesto, “attribuire significato”. Ma la scuola genovese trascura completamente di prendere in considerazione la relazione interna che sussiste fra interpretazione e significato».

³⁸ VILLA 2012, 130.

³⁹ VILLA 2012, 130. A dire il vero, Villa attacca ancora una tesi della teoria genovese: la distinzione fra interpretazione in astratto e *in concreto*. Data la complessità della questione, ho deciso di non occuparmene, almeno per questa volta.

i) La presenza di una forte *matrice intenzionale* all'interno del contesto prossimale e la natura *irriflessa* e *non-rappresentazionale* di molte delle assunzioni di sfondo che formano quello distale ci fa dubitare: la TPO mira davvero a fornire un'*analisi concettuale* dell'argomentazione giuridica o, piuttosto, propone una *serie di congetture di natura psicologica* sui processi cognitivi e sugli stati mentali degli interpreti⁴⁰? I riferimenti alla teoria di John Searle e, soprattutto, alla *Frame Theory* di Charles Fillmore fomentano questo dubbio⁴¹. Se si tratta di una serie di congetture psicologiche, la teoria contestualista di Villa è senz'altro molto plausibile, ma non molto informativa, perché difende un luogo comune: l'idea che, se cambia il contesto, cambiano le risposte cognitive degli interpreti. A rigore, tale ipotesi andrebbe verificata attraverso un'indagine di tipo

⁴⁰ VILLA 2012, 115: «Il significato non è prodotto “tutto in una volta”, ma costituisce l'esito di un processo che attraversa più fasi, o comunque di un processo che può essere analiticamente distinto in più fasi, pur se, dal punto di vista psicologico, tale processo può durare solo un attimo nella mente dell'interprete; e, in secondo luogo, che in questo processo il significato di una disposizione tende a specificarsi progressivamente, man mano che entra in contatto con situazioni applicative concrete (nel caso del giudice), o con situazioni applicative-tipo (nel caso del giurista)».

⁴¹ FILLMORE 1982, 111: «I intend the word “frame” as used here to be a general cover term for the set of concepts variously known, in the literature on natural language understanding, as “schema”, “script”, “scenario”, “ideational scaffolding”, “cognitive model” or “folk theory”. Frame semantics comes out of a tradition of empirical semantics rather than formal semantics. It is most akin to ethnographic semantics, the work of the anthropologist who moves into an alien culture and asks such questions as “What categories of experience are encoded by the members of this speech community through the linguistic choices that they make when they talk?”».

behaviouristico, o attraverso l'uso di strumenti messi a punto dalle neuroscienze, ma la sua plausibilità sembra comunque difendibile, in maniera più immediata, anche attraverso considerazioni di senso comune unite a una semplice inferenza induttiva: si costata che, al mutare del contesto, muta l'interpretazione. Se si tratta invece di una tesi sull'argomentazione, ebbene, ancora una volta, sarà una tesi molto plausibile ma poco informativa: è evidente che i giuristi interpretano gli enunciati ricorrendo a elementi che non fanno propriamente parte del significato *letterale a-contestuale*, ma la ricostruzione di queste attività in termini di *contesto distale* e *prossimale* fornisce una spiegazione molto più approssimativa di quella che è possibile offrire con alcuni strumenti, decisamente più sofisticati, elaborati dalla migliore scienza giuridica⁴². Ricorrendo a questi strumenti, è possibile distinguere: all'interno del co-testo fra diversi tipi di fonti e diversi tipi di relazioni gerarchiche; all'interno del contesto distale e prossimale, tra: caso concreto, caso generico, proprietà rilevanti, tesi di rilevanza, tecniche interpretative, tesi dogmatiche, costruzioni sistematiche, equità, considerazioni di tipo funzionale, strutture istituzionali, dottrine, ideologie e via dicendo. In questo caso, l'eleganza della *meta-giurisprudenza* e della *teoria del diritto intesa come laboratorio concettuale* battono il mostro del contesto. Se le cose stanno così, la TPO – nella sua formulazione embrionale – si rivela un'impresa teorica di scarso impatto, poiché non contribuisce ad accrescere la conoscenza (e, di conseguenza, la prevedibilità) in maniera rilevante.

ii) Come tutte le forme di contestualismo semantico, la TPO vanta una pretesa di oggettività: una volta "saturate" o "arricchite" le variabili con elementi contestuali, le proposizioni ottenute saranno sempre vere o false. I valori di verità

⁴² Sul significato letterale a-contestuale si veda almeno POGGI 2006.

(o di soddisfacimento) delle proposizioni sono relativizzati solo al parametro mondo possibile, e non anche a parametri addizionali⁴³. La proposizione sarà contestualizzata; la circostanza di valutazione no⁴⁴. Se così non fosse, la TPO non potrebbe più auto-definirsi legittimamente come una teoria “contestualista”, ma si dovrebbe piuttosto presentare come una forma di “relativismo semantico”⁴⁵. Non per niente si usa dire che il contestualismo è vincolato a una concezione “monadica” della verità⁴⁶.

iii) Alla luce della considerazione *sub* ii) rilevo che vi potrebbe essere anche una certa tensione fra la tesi semantica che Villa sembra presupporre nell’analisi dei giudizi di valore (relativismo) e quella che egli sembra adottare per gli enunciati prescrittivi e descrittivi (contestualismo)⁴⁷: come accennato, è risaputo che il contestualismo non relativizza l’estensione e circostanza di valutazione; il relativismo, al

⁴³ RECANATI 2007; KÖLBEL 2008.

⁴⁴ Per il relativismo, un enunciato è vero *se e soltanto se* le sue condizioni di verità sono soddisfatte nella *circostanza di valutazione pertinente*. Ad esempio “Villa ha elaborato la TPO” ha condizioni di verità soddisfatte nell’estate 2013, ma non soddisfatte nell’estate del 1967. Anche l’estensione di un’espressione predicativa dipende dalla circostanza di valutazione: quale oggetto possieda tali e talaltre proprietà dipende dalle circostanze (sempre che si tratti di proprietà contingenti e non necessarie). Ad esempio l’estensione dell’espressione predicativa “l’autore della TPO” è Vittorio Villa nel mondo attuale, ma sarebbe, ad esempio, Riccardo Guastini in un mondo possibile in cui il teorico genovese fosse un contestualista moderato, appassionato di relativismo, sostenitore di una forma di costruttivismo scientifico, e via dicendo e... avesse scritto la TPO. Torneremo sul punto (vedi *infra*, 4).

⁴⁵ BIANCHI 2010.

⁴⁶ CAPPELEN e HAWTHORNE 2009.

⁴⁷ VILLA 2007.

contrario, relativizza la circostanza di valutazione e l'estensione. I due modelli semantici sono quindi diversi e incompatibili⁴⁸. Tensioni del genere non sono raccomandabili all'interno di teorie "genericiste".

iv) C'è un altro problema che merita di essere rilevato. Esso non affetta soltanto la TPO, ma colpisce tutte le teorie di tipo contestualista: si tratta della questione della *proliferazione delle variabili contestuali*. Quali elementi del contesto dobbiamo inserire nella proposizione (o nel contenuto di senso)? Per rispondere a questa domanda sarebbe necessario formulare una tesi di rilevanza (o una teoria della pertinenza) adeguata, ma è difficile raggiungere un accordo in merito⁴⁹.

v) L'analogia tracciata nella TPO fra l'interpretazione di frammenti di discorso e l'interpretazione di fatti e comportamenti è costruita mettendo in atto (alternativamente) uno dei seguenti "trucchi". Il primo è la rappresentazione dei fatti e degli oggetti umani come entità intenzionali o linguistiche: i fatti non sarebbero altro che pensieri o messaggi e, proprio per questo, l'interpretazione di un fatto non sarebbe diversa da quella di un (altro) frammento di discorso, o dall'identificazione di un pensiero individuale⁵⁰. Il secondo è l'ambiguità del termine "significato". Lo statuto metafisico del significato all'interno della TPO non è chiaro: si tratta di uno stato mentale (un'intenzione, forse)? È un'astrazione? Se è un'astrazione, di che tipo di astrazione stiamo parlando? Si tratta invece di un uso? Di un pensiero oggettivo? Se è un uso, di che tipo di uso stiamo parlando? Se la TPO chiarisse la sua posizione su questo punto, sce-

⁴⁸ CAPPELEN e LEPORE 2005.

⁴⁹ Il punto è stato segnalato dai decostruzionisti più che dagli analitici. Vedi ad esempio DERRIDA 1972.

⁵⁰ VILLA 2012, 30 s.; 138-147.

gliendo esplicitamente un determinato senso di “significato” – ad esempio, il significato inteso come uso, piuttosto che come intenzione – renderebbe evidente il dato che è impossibile attribuire uno stesso tipo (o uno stesso senso) di significato a testi, opere d’arte, eventi non-intenzionali, etc. Mi spiego con un esempio. È chiaro che, se si concepisce il significato come un’intenzione, si è costretti a negare che gli eventi non-intenzionali abbiano significato. Certo, nel caso di eventi non-intenzionali prodotti da esseri umani si potrebbe sempre ricorrere alla nozione d’inconscio, manifestando una sorta di *ossessione pan-semiotica*. Tuttavia questa soluzione non potrà funzionare nel caso dei fatti non-intenzionali non-umani (per es. le tracce di un animale), dove “attribuire significato” non è altro che un cattivo modo per dire che si stanno formulando *congetture su relazioni causali*. In maniera simile, se si ritiene che il significato sia invece un uso, non si potrà ammettere che un’opera d’arte ha un significato in questo senso, perché ciò avrebbe implicazioni controintuitive: nessun parlante razionale sarebbe disposto ad ammettere che il significato di un’opera d’arte corrisponde all’uso che se ne fa⁵¹.

⁵¹ Questo punto è reso con maggiore chiarezza in GUASTINI 2012, 3 s.: «Ma intanto, disgraziatamente, vi sono tanti concetti di “senso” e di “significato” quanti sono i concetti di “interpretazione”. E inoltre non è affatto vero che “interpretare” e “attribuire senso o significato” siano sempre sinonimi: ad esempio, non parrebbe appropriato dire che un musicista, nell’interpretare (suonare) il Clavicembalo ben temperato, o un attore, nell’interpretare (recitare) il Macbeth, attribuiscono “senso” o “significato” allo spartito e al testo rispettivamente. Insomma l’idea che tutte le diverse attività che, nel linguaggio comune, vanno sotto il nome di “interpretazione” consistano nell’attribuire senso o significato ad alcunché non è per nulla illuminante. Al contrario, è, ad un tempo, sintomo e fonte di confusione mentale. Qualunque teoria “generale” dell’interpretazione che pretenda di ricondurre sotto un unico concetto

vi) Vittorio Villa afferma che le premesse filosofiche del contestualismo sono costituite dalla filosofia analitica del linguaggio ordinario e dalla concezione costruttivistica della conoscenza⁵². Credo che quest'affermazione non sia del tutto corretta, perché mi sembra che il contestualismo non si debba necessariamente vincolare con una certa concezione della conoscenza.

3. *Tre obiezioni alla TPO*

Premetto che sono d'accordo con molte delle tesi avanzate da Vittorio Villa nella TPO⁵³. Condivido anche l'intento principale dell'autore, che è quello di ricostruire adeguatamente i fenomeni di dipendenza contestuale che occorrono all'interno del linguaggio normativo e, più specificamente, giuridico. Condivido persino l'idea che semantica e pragmatica non siano due discipline differenti e nettamente separate: come sostiene Villa, si tratta piuttosto di due livelli di analisi linguistica non nettamente separabili⁵⁴. Ciononostante, mi sembra di poter riscontrare alcuni difetti all'interno della TPO. Li elenco.

i) Il *primo difetto* riguarda le critiche rivolte al Realismo Genovese. In primo luogo, l'eterogeneità della scuola genovese è ridotta ingiustificatamente alle posizioni di Chiassoni e Guastini. In questo modo, si finisce per trascurare sia la teoria del linguaggio in funzione precettiva elaborata da Giovanni

le diverse cose che nell'uso comune sono chiamate "interpretazione" è destinata al fallimento».

⁵² VILLA 2012, 118.

⁵³ Un esempio su tutti: l'idea che il significato non corrisponda banalmente al riferimento.

⁵⁴ Sul punto vedi anche ROSS 1968, 1-7.

Tarello (eccezion fatta per alcune considerazioni riguardanti la semantica del neustico) sia tutte le riflessioni svolte da Mauro Barberis – un genovese atipico, ma pur sempre un Genovese – intorno al significato degli enunciati normativi. In secondo luogo, la ricostruzione delle tesi di Chiassoni e Guastini intorno alla nozione di significato non mi sembra adeguata: le due posizioni (diverse fra loro) sono spesso confuse e, comunque, le tesi principali degli autori in questione sono banalizzate o liquidate troppo sbrigativamente da Villa.

ii) Il *secondo difetto* riguarda l'idea che la forza non abbia rilevanza semantica. Io ritengo che una buona teoria debba distinguere fra almeno due o tre tipi di significato, sia in ragione del fatto che la forza dell'enunciato ha rilevanza inferenziale, sia perché, a livello più profondo, da buon empirista, ritengo, come Villa, del resto, che la semantica debba essere costruita partendo dalla pragmatica, e non viceversa.

iii) Il *terzo difetto* è la presenza di una giustificazione ideologica dell'anti-formalismo moderato della TPO. Anche muovendosi all'interno di un'ottica costruttivista, non mi sembra che sia ammissibile addurre a sostegno della validità o adeguatezza di una teoria alcune valutazioni di carattere meramente ideologico – come il riferimento al valore della certezza del diritto. Ci si dovrebbe limitare sempre a valutazioni (e virtù) di tipo *epistemico* (non di tipo *etico*).

Nelle pagine che seguono, cercherò di articolare queste obiezioni.

3.1. *Le teorie del significato* à la génoise

3.1.1. In questa sezione del mio lavoro dimostrerò che alcune delle critiche mosse dalla TPO alla Scuola Genovese non colpiscono il bersaglio. In particolare, mostrerò che: i) la Scuola genovese ha più di una teoria del significato; ii) queste teorie del significato non sono “genericiste”, poiché studiano proprio le peculiarità del significato direttivo (nel

lessico genovese detto anche “prescrittivo” o “precettivo”); iii) le concezioni del significato che circolano all’interno della “Scuola” non sono per nulla delle presupposizioni inconsapevoli, ma sono frutto di un’attività teorica articolata e assolutamente consapevole. Ancora: iv) si tratta di teorie “pragmaticamente orientare” sin dai tempi in cui la TPO era ancora un pensiero non formulato. Infine: v) non disconoscono certo la relazione fondamentale che intercorre fra significato e interpretazione, ma negano che il significato precede logicamente l’interpretazione.

Per ragioni di semplicità, procederò per autore e non per problemi o questioni.

3.1.2. Per Giovanni Tarello l’elaborazione di una teoria del linguaggio in funzione precettiva rappresenta il primo passo verso una teoria generale della norma giuridica⁵⁵. Il linguaggio è, in senso stretto, comunicazione fra umani⁵⁶. Esso conosce essenzialmente tre usi: i) cognitivo (trasmettere conoscenze e informazioni); ii) direttivo (influire sul comportamento); iii) espressivo (suscitare emozioni e stati d’animo). Il significato è il “*quid*” o “*quantum* di comunicazione espressa”. Esistono quattro tipi di significato: i) il significato “sintomatico”; ii) il significato “espressivo”; iii) il significato “enunciativo”; iv) il significato “proposizionale”⁵⁷. Il significato sintomatico (proprio anche di enunciati “senza senso”) «denuncia un motivo o ragione (consapevole o no) da parte dell’emittente»⁵⁸.

⁵⁵ Questa non è certo la prima ricostruzione delle tesi di Tarello sul “significato precettivo” e non è nemmeno la più esauriente. Infatti, è stata preceduta da due lavori molto significativi: CHIASSONI 1987 e MUFFATO 2007, soprattutto cap. III.

⁵⁶ TARELLO 1974, 135.

⁵⁷ TARELLO 1974, 150 ss.

⁵⁸ TARELLO 1974, 151.

Il significato espressivo trasmette un'emozione o uno stato d'animo. Il significato enunciativo è la comunicazione veicolata dall'enunciato, «quale che ne sia l'enunciazione, quale che sia il contesto letterario storico psicologico istituzionale di ciascuna singola sua enunciazione»⁵⁹. Il significato proposizionale, invece, è qualcosa di più: si ottiene attraverso l'interpretazione e corrisponde alla *comunicazione pragmaticamente completa* (o “senso compiuto”, “comunicazione autonoma”, etc.). Molti enunciati in lingua (ad esempio: “Questo è un melo”) esprimono non già una proposizione, ma una funzione proposizionale (nell'esempio: “X è un melo”, “X è a” o “aX”); questo determina che la loro verità non sia valutabile *in astratto*⁶⁰. Ciononostante, questi enunciati sono utilizzati *in concreto* per realizzare una comunicazione: in questi casi “stanno per enunciati chiusi”⁶¹ e la proposizione che essi esprimono può essere ottenuta solo quando è correlata dal riferimento e da elementi contestuali⁶². Anche se dal tenore di queste affermazioni sembrerebbe che Tarello fosse incline a un *trattamento indicale* dei fenomeni di dipendenza contestuale, credo che non vi siano riscontri testuali sufficienti per difendere questa tesi: molto più probabilmente egli non aveva sviluppato un'idea ben precisa in merito. D'altra parte, è evidente che nello schema tarelliano il significato proposizionale incorpora elementi contestuali, attraverso tesi di rilevanza fissate

⁵⁹ Vedi anche CHIASSONI 1987. Quest'elemento corrisponde quindi a ciò che oggi siamo soliti chiamare significato letterale a-contestuale (*What is said*) e, secondo Tarello, è interamente determinato dalle convenzioni linguistiche.

⁶⁰ TARELLO 1974, 171 ss.

⁶¹ TARELLO 1974, 173.

⁶² TARELLO 1974, 173. Un “enunciato chiuso” corrisponderebbe dunque a ciò che siamo ormai soliti chiamare “significato contestuale” (*What is meant*).

dall'interprete in maniera discrezionale – anche ricorrendo a una delle tante tecniche argomentative disponibili⁶³. Mi sembra che valga la pena evidenziare che, in questa teoria, “apertura” e “chiusura” sono caratteristiche dell'enunciato, non del significato-proposizione: secondo Tarello sarebbe “inopportuno” trattare gli enunciati aperti come un tipo di proposizione⁶⁴. Credo che la ragione di questa inopportunità sia l'idea – tipica della pragmatica classica – che la proposizione debba essere uno strumento atto a realizzare una comunicazione e che, affinché ciò sia possibile, essa debba essere autonomamente valutabile (non potrebbe quindi trattarsi di una funzione proposizionale)⁶⁵. La cosa interessante, però, è che sia la funzione sia il contenuto proposizionale sembrano essere determinati dal fruitore, e non dall'emittente. Il processo che porta all'individuazione della proposizione è l'interpretazione dell'enunciato. L'enunciato è il nome della proposizione che designa. Si badi bene: un enunciato esprime comunemente più proposizioni o, in altre parole, ammette più interpretazioni⁶⁶.

Tarello adotta quella che lui chiama una “nozione larga di proposizione”: questa non dev'essere concepita come un giudizio che predica una qualità di un soggetto e che è assolutamente vero o falso; il significato proposizionale è definito come “qualsiasi comunicazione autonoma che è espressa da un enunciato”.

A un livello d'astrazione inferiore, bisogna distinguere fra due diversi tipi di proposizioni: *proposizioni conoscitive*

⁶³ TARELLO 1980.

⁶⁴ TARELLO 1974, 172-174.

⁶⁵ TARELLO 1974, 177 n. 11: Tarello precisa anche che, contrariamente al modello dominante, i nomi delle proposizioni espresse non sono solo le *that-clause* ma anche le *sentences*.

⁶⁶ TARELLO 1974, 177 s.

(o *asserzioni*) e *proposizioni precettive* (o *precetti*)⁶⁷. Le regole d'inferenza, i rapporti fra enunciati e proposizioni, le relazioni fra sistemi di proposizioni variano in ragione della funzione conoscitiva o precettiva. Il criterio *fondamentale* per distinguere fra asserzione e precetto è di tipo "operazionistico"⁶⁸: si distingue in base al rapporto tra comunicazione e "fruitori" della comunicazione. Un'asserzione è quel *quantum* di comunicazione che è creduto vero o falso, probabile o improbabile, attendibile o non attendibile, etc.; un precetto è invece quel *quantum* di comunicazione che è obbedito o disobbedito, considerato valido o invalido, giusto o ingiusto⁶⁹. In definitiva asserzioni e precetti non si conoscono in base all'intenzione dell'emittente, ma in base agli effetti di tale comunicazione sull'uditorio⁷⁰.

Le norme giuridiche non sono altro che un tipo particolare di precetto.

Tarello, come Frege, ritiene che la struttura del significato sia costituita (logicamente) da *sensu* e *riferimento*. Ma come si può estendere la nozione di riferimento ai precetti, considerato che questi non descrivono uno stato di cose nel mondo e, quindi, non possono essere veri o falsi? i) La prima strategia che Tarello prende in considerazione è di sostituire i valori di verità con valori di "obbedienza". Questa non sarebbe però una

⁶⁷ TARELLO 1974, 195 s. Mi sembrano invece oscure le implicazioni dell'olismo sulla sua teoria delle inferenze normative di Tarello.

⁶⁸ Dico "fondamentale" perché, come già rilevato in MUFFATO 2007, 63: «Tarello adombra tuttavia anche un secondo criterio di distinzione laddove sostiene che i precetti-T [*i.e.* i precetti secondo Tarello], diversamente dalle asserzioni, influiscono *direttamente* sui comportamenti dei loro destinatari».

⁶⁹ TARELLO 1974, 200. Ancora una volta, c'è sostanziale coincidenza con quanto teorizzato in ROSS 1968.

⁷⁰ TARELLO 1974, 413 s.

buona mossa, perché avrebbe implicazioni ideologiche: comporterebbe un'interpretazione degli enunciati precettivi che minimizza la distanza tra comportamenti prescritti e comportamenti praticati⁷¹. ii) La seconda strategia che si prende in considerazione è di sostituire il precetto con una proposizione precettiva di livello superiore «che si presenta come un'asserzione relativa al precetto» (in un lessico più “argentino”, questa si chiamerebbe “proposizione normativa”)⁷². Anche questa via sarebbe, a detta di Tarello, sconsigliabile, poiché presupporrebbe sempre la scelta previa di una certa tecnica interpretativa per attuare la sostituzione⁷³. La soluzione migliore sarebbe quindi quella di estendere il riferimento di un termine generale contenuto in un enunciato precettivo «a tutti gli enti per cui è vera una sua predicazione in termini di verità, *dopo che* è stato determinato il valore del termine nell'interpretazione dell'enunciato precettivo»⁷⁴. Il riferimento di un precetto verrebbe così a coincidere con la sua estensione; l'estensione, a sua volta, corrisponderebbe alle proprietà degli schemi di comportamento rappresentati nelle parti “frastiche”. Affermare che i precetti hanno riferimento nel senso di estensione non implica che queste abbiano un denotato: esse non si riferiscono a un oggetto nel mondo; pur avendo una dipendenza dal linguaggio, non hanno una dipendenza dalla realtà; duplicare la nozione di realtà (o moltiplicare quella di mondo) non sarebbe raccomandabile⁷⁵. Tarello sostiene ancora che la funzione dell'enunciato rileva ai fini dell'esatta determinazione del suo riferimento. In altri termini, la funzione incide sulla determinazione degli schemi di

⁷¹ TARELLO 1974, 232.

⁷² TARELLO 1974, 233.

⁷³ TARELLO 1974, 233 s.

⁷⁴ TARELLO 1974, 236.

⁷⁵ TARELLO 1974, 251.

comportamento cui l'enunciato si riferisce. Questa è la famosa tesi della "semantica del neustico".

Una questione particolarmente complessa della teoria di Tarello sono i rapporti che intercorrono tra *forza* e *funzione*. È evidente: Tarello pensa che si tratti di due concetti diversi. i) «La "forza" è un concetto utile per designare non già una qualità della proposizione, non già una qualità dell'enunciato, ma una qualità di una singola enunciazione dell'enunciato»⁷⁶. ii) La funzione dell'enunciato non può essere stabilita a monte dell'interpretazione, in base ad elementi meramente formali o grammaticali: questi potranno al massimo essere "spie" della funzione⁷⁷. Sarà solo l'interpretazione dell'uso in un determinato contesto di proferimento a identificare la funzione. iii) Talvolta l'identificazione della forza segue all'interpretazione dell'enunciato, talaltra no: ad esempio si sa che i manuali d'istruzioni per l'uso danno istruzioni per l'uso; al fruitore non serve interpretare gli enunciati ivi contenuti per coglierne la forza. Nei casi in cui non serve interpretare l'enunciato per ottenere la forza, questa fornirà dati per l'interpretazione dell'enunciato stesso: in particolare, la forza determinerà la funzione⁷⁸. iv) Lo studio della forza consentirà anche di stabilire il grado d'intensità di un precetto e il suo "status deontico".

Merita di essere menzionata, a margine di questa essenziale ricostruzione, la tesi anti-riduzionistica di Tarello intorno agli enunciati qualificatori e valorativi. Questi ammetterebbero di solito più di un'interpretazione e quindi esprimerebbero, allo stesso tempo, una o più asserzioni, o uno o più precetti. Il più delle volte, si tratterebbe dunque di atti linguistici di tipo "misto"⁷⁹.

⁷⁶ TARELLO 1974, 260.

⁷⁷ TARELLO 1974, 158 ss.

⁷⁸ TARELLO 1974, 270-273.

⁷⁹ TARELLO 1974, 207-214.

3.1.3. Fin dagli anni Ottanta, Riccardo Guastini ha avuto modo di svolgere diverse considerazioni su significato e dintorni, concentrandosi soprattutto sulle seguenti questioni: i) l'analisi dei delicati rapporti che intercorrono tra interpretazione, funzione e significato; ii) lo studio dei performativi⁸⁰.

Riguardo alla prima questione (i), le tesi di Guastini sono fondamentalmente le seguenti. In primo luogo, ritiene che il significato sia un elemento che appartiene non già all'atto linguistico, ma piuttosto all'enunciazione che lo esegue⁸¹. In secondo luogo, ha sostenuto (ora non lo pensa più) che si possano concepire numerosi tipi di significato, tanti quanti sono gli atti linguistici che si è capaci di isolare; comunque sia, tutti questi significati saranno sempre riconducibili, alternativamente, o alla classe dei "significati prescrittivi" (direttivi), o a quella dei significati "descrittivi" (inducativi)⁸². In terzo luogo, afferma che non si può distinguere fra un *significato letterale* antecedente rispetto all'interpretazione e un *significato proposizionale* (in senso tarelliano) che segue l'interpretazione: l'attività interpretativa è *costitutiva del significato* in generale e, quindi, anche di quello letterale⁸³. In quarto luogo, ritiene che la dimensione del significare (che cos'è detto) e quella dell'agire (che cos'è fatto) sono «due distinti angoli visuali» di uno stesso fenomeno e che «le due visuali non si escludono recipro-

⁸⁰ GUASTINI 1992, capp. I e II.

⁸¹ GUASTINI 1982, 108: «Non un atto linguistico è dotato di significato, ma l'enunciazione, esecutiva di un atto linguistico, è dotata di significato». Si noti però che, in altre sedi, Guastini sostiene che le regole concettuali (definizioni, regole eidetico-costitutive, ecc.) vanno tenute separate dalle prescrizioni.

⁸² GUASTINI 1982, 134 s.

⁸³ GUASTINI 1982, 136.

camente»⁸⁴. In quinto luogo, Guastini afferma che il linguaggio descrittivo e quello prescrittivo sono radicalmente diversi: la differenza non è (necessariamente) sintattica, ma è semantica e pragmatica.

Il significato normativo comprende le dimensioni del senso e del riferimento: il primo è il prodotto dell'interpretazione *in astratto*, il secondo è il prodotto dell'interpretazione *in concreto*⁸⁵. Qui, anche Guastini riprende essenzialmente la partizione e il lessico Fregeano: per Guastini i significati (norme o proposizioni) non esistono come enti a sé, poiché la loro esistenza è del tutto dipendente dai processi interpretativi⁸⁶ e anche da un testo interpretando. Si badi bene però: anche per Guastini, come per Tarello, il “riferimento” di una norma non è altro che il suo “frastico”⁸⁷.

I significati normativi hanno *generalmente* la forma di un condizionale (c'è qualche eccezione: norme abrogatrici, d'interpretazione autentica, ...) ⁸⁸. Se sono norme regolative, nel conseguente ci sarà una modalità deontica; se sono regole costitutive, ci sarà una qualificazione giuridica a-deontica⁸⁹. Sospetto che Guastini non sarebbe disposto a concedere l'inserimento di alcune variabili nella norma, al fine di rendere conto di alcune convinzioni molto radicate nella cultura giuridica – ad esempio l'idea che certe norme non

⁸⁴ GUASTINI 1982, 140.

⁸⁵ Per Guastini, l'interpretazione in concreto non è altro che la decisione intorno all'estensione di un concetto. Essa risolve i problemi di sussunzione. Se l'interpretazione in astratto determina le norme in vigore, quella in concreto determina i casi concreti disciplinati da ciascuna delle norme prodotte dall'interpretazione in astratto.

⁸⁶ GUASTINI 2012, 8.

⁸⁷ GUASTINI 2011, 30.

⁸⁸ Cfr., ad esempio, GUASTINI 2011, 44.

⁸⁹ GUASTINI 2012, 15 e 2011, 54 s.

elenchino esaustivamente le condizioni d'applicazione (apertura dell'antecedente) o che ammettano eccezioni implicite (defettibilità). Credo che preferirebbe rappresentare questi fenomeni introducendo un operatore di revisione che si "aggancia" (più tecnicamente: è indicizzato) agli standard epistemici e assiologici dell'interprete.

In tempi molto recenti, Guastini ha ulteriormente raffinato la sua teoria del significato normativo, distinguendo fra: un significato "contestuale" e un significato "a-contestuale"; un significato "prima facie" e un significato "tutto considerato". «Contestuale è quel significato che si attribuisce a un testo normativo desumendolo da elementi extratestuali», quali «la supposta intenzione dell'autorità normativa», «la circostanza di fatto in cui il testo normativo è stato emanato o promulgato», «altri frammenti di testo contigui o comunque circostanti al testo interpretato»⁹⁰. «A-contestuale" o "non-contestuale" è invece «quel significato che si desume semplicemente applicando le regole semantiche e sintattiche della lingua di cui si tratta, e che riflette dunque il contenuto di senso del testo normativo per sé preso, senza riguardo ad altri elementi»⁹¹. Il significato *prima facie* è «quello che risulta dalla comprensione immediata e irriflessa del testo normativo»; il significato "tutto considerato" è quello che si ottiene attraverso la «problematizzazione del significato prima facie»⁹².

Riguardo alla seconda questione invece (ii) Riccardo Guastini ha prodotto diversi argomenti volti a dimostrare che le enunciazioni performative non hanno autonomia semantica. In primo luogo, riprendendo Ross, ha segnalato che molte enunciazioni performative possono essere tradotte in

⁹⁰ GUASTINI 2012, 93.

⁹¹ GUASTINI 2012, 93.

⁹² GUASTINI 2012, 94.

enunciazioni non performative senza perdita di significato. In secondo luogo, ha dimostrato che vi è una costante asimmetria semantica tra la forma affermativa e quella negativa dei performativi: la negazione di un performativo non è, come sembrerebbe, un performativo negativo; in realtà, non è per nulla un performativo⁹³. La ragione è che questo tipo di enunciati ammette solo la negazione esterna e questa non riproduce alcun performativo, ma, più semplicemente, lo elimina⁹⁴. In terzo luogo, ha dimostrato che gli esempi di performativi addotti a sostegno di tale tesi sono enunciazioni che possono essere meglio interpretate come esperimenti, alternativamente, norme o proposizioni⁹⁵. In questo senso, il performativo dell'abrogazione esprime in realtà una norma rivolta ai giudici che prescrive loro di non applicare la legge che è stata abrogata. In quarto luogo, ha rilevato – sempre in maniera originale – che il tentativo di attribuire un'autonomia semantica ai performativi nasce da un errore abbastanza comune: «la mancata distinzione tra forma sintattica e contenuto semantico delle enunciazioni» e la «fallace credenza che vi sia corrispondenza biunivoca fra strutture sintattiche e contenuti di significato»⁹⁶. In quinto luogo, ha notato che alcune enunciazioni performative che non sembrano esprimere significati descrittivi o prescrittivi come “Apro la seduta”, “La dichiaro dottore in giurisprudenza”, “Mi congratulo”, “Ti maledico”, “Ti accuso” possano essere interpretate come esperimenti significati prescrittivi o come

⁹³ GUASTINI 1982, 124.

⁹⁴ Enunciati della forma “Io non prometto che p” non sarebbero dunque performativi negativi; si tratterebbe invece di enunciati non performativi.

⁹⁵ GUASTINI 1982, 124 ss.

⁹⁶ GUASTINI 1982, 124 ss. Si trovano idee simili, difese con maggiori argomenti, in LEVINSON 1983, cap.VI.

una forma di *oratio obliqua*, ossia una menzione di norme⁹⁷. In sesto luogo ha rilevato che, comunque sia, la tesi secondo cui i performativi hanno significato autonomo non nega la grande divisione, ma ne questiona piuttosto l'eshaustività.

L'importanza dello studio dei performativi non dev'essere sottovalutata dall'interprete del pensiero guastiniano. Infatti, l'opposizione constativo/performativo è stata ripresa da Guastini nei suoi ultimi lavori per spiegare una delle distinzioni fondamentali della sua teoria: quella tra enunciati cognitivi ed enunciati decisori. Si confronti il seguente passaggio:

«La distinzione tra enunciati cognitivi ed enunciati decisori non può essere colta usando la consueta coppia opposizionale descrittivo v. prescrittivo (i due termini dell'opposizione sono mutuamente esclusivi, ma non congiuntamente esaustivi). La griglia concettuale adatta a cogliere la distinzione è piuttosto l'opposizione che si incontra in alcuni scritti di J.L. Austin: "constativo" v. "performativo" [...]. In verità, almeno uno dei termini della coppia (il performativo) è concettualmente difettoso e assai discutibile [...]. Tuttavia, mi pare che, nel caso specifico, la distinzione di Austin possa risultare illuminante. Gli enunciati propri dell'interpretazione cognitiva realizzano un (comune) atto linguistico "constativo" Gli enunciati propri della interpretazione decisoria realizzano un atto linguistico diverso, e non riducibile ad altri: per l'appunto, l'atto

⁹⁷ GUASTINI 1982, 127. Su *oratio recta e oratio obliqua* si veda RECANATI 2000. Su *uso e menzione* si veda almeno MUFFATO 2010, dove peraltro si producono argomenti che dimostrano l'insostenibilità della tesi di Guastini. Banalizzando: l'uso performativo è un uso, non una menzione; descrivendo ciò che si fa in certe condizioni, si realizza, attraverso l'atto linguistico, qualcosa.

linguistico di interpretazione decisoria (in tutto analoga alla ridefinizione, come abbiamo visto), che è poi l'interpretazione per antonomasia»⁹⁸.

Vale la pena di aggiungere un paio di dati. i) Guastini è stato sempre attento a escludere dal suo campo d'indagine, da un lato, ogni sorta di congettura sugli stati mentali o psicologici e, dall'altro, tutte le entità puramente astratte, non dipendenti dal linguaggio. ii) Ha inoltre sempre manifestato la sua adesione all'emotivismo/espressivismo come tesi idonea a spiegare i giudizi di valore. iii) Per Guastini il linguaggio giuridico non sembra essere retto da vere e proprie regole, ma piuttosto da regolarità non normative. Infine, iv) ha messo in guardia dall'uso ideologico della metafisica del significato⁹⁹.

3.1.4. Mauro Barberis ha esposto in più di un'occasione le sue tesi intorno al significato. Fin dagli anni '80, ha manifestato la sua profonda adesione a un approccio di tipo wittgensteiniano: secondo Barberis, il significato – non corrisponde, ma – è comunque funzione dell'uso (*Funktionsbegriff*); a partire dall'uso, si formano sia abitudini, sia vere e proprie regole linguistiche, che determinano quali significati siano correttamente o scorrettamente attribuibili ai comportamenti consuetudinari o, modernamente, agli enunciati linguistici che li sostituiscono. Secondo la formulazione evoluzionista, ispirata alla metodologia della Scuola austriaca di economia, fornita più recentemente da Barberis,

⁹⁸ GUASTINI 2012, 36 n. 68.

⁹⁹ GUASTINI 2008. Un esempio emblematico di quest'uso è l'originalismo nella variante intenzionalista, dove la definizione di significato come intenzione del legislatore o del costituente serve soltanto a coprire la discrezionalità dell'interpretazione giudiziaria.

gli usi linguistici sono atti intenzionali individuali dal cui incontro collettivo, come conseguenze non intenzionali, nascono regole linguistiche. Chi considera il significato come un oggetto astratto, indipendente dal linguaggio, o come un ente spirituale incorre in una fallacia di oggettualismo o di entificazione: l'idea puramente metafisica secondo cui dietro ogni sostantivo risiederebbe sempre un oggetto (o un'entità) che corrisponde al suo designato¹⁰⁰. Il linguaggio è un'attività retta da regole.

«Padroneggiare il linguaggio non è conoscere oggetti e, anzi, non è neppure un conoscere: si tratta piuttosto di una pratica, un'abilità. Conosciamo il significato delle parole quando le sappiamo usare, non quando sappiamo indicare gli oggetti che designano. Il significato è l'uso»¹⁰¹.

Anche in quest'ottica, semantica, sintassi e pragmatica non sono tre mondi isolati, ma piuttosto tre livelli successivi di astrazione che vertono su uno stesso fenomeno: la comunicazione reale¹⁰².

Le regole non sono "entità enigmatiche": sono un *tipo di usi* che si manifestano generalmente all'interno di un comportamento linguistico esterno e pubblico, non in soliloqui¹⁰³. Le regole quindi non sono entità mentali, ideali o, ancora peggio, un *tertium quid* ma sono semplicemente *fatti*

¹⁰⁰ BARBERIS 1988, 36 ss.; 152 ss.; BARBERIS 1990b, 50.

¹⁰¹ Si tenga conto che non tutte le parole designano.

¹⁰² BARBERIS 1988, 53: «Semantica, sintassi e pragmatica sono tre livelli di astrazione diversa. Nella comunicazione reale i livelli successivi di astrazione non sono separati». La tesi è ribadita in BARBERIS 1990b, 64-65.

¹⁰³ BARBERIS 1990a, 16 ss.

*culturali*¹⁰⁴. A partire dagli anni Novanta Barberis distingue significati conoscitivi e normativi chiamandoli rispettivamente proposizioni e norme: considerando le une e le altre come fenomeni puramente linguistici. Barberis si preoccupa inoltre di precisare che nessuna formulazione intesa, di per sé, come mero insieme di suoni e segni costituisce una regola: quest'ultima è altro rispetto alla sua formulazione¹⁰⁵.

Uno dei contributi più originali di Barberis alla semantica è l'analisi critica della tesi secondo cui le norme designano sempre fenomeni linguistici¹⁰⁶. Vi possono essere regole non linguisticamente formulate: queste si apprendono per imitazione e sono identificabili attraverso l'osservazione di determinati comportamenti extralinguistici all'interno di un gruppo sociale¹⁰⁷. In definitiva, possiamo rilevare che, in questa teoria del significato normativo Barberis, la nozione

¹⁰⁴ BARBERIS 1990a, 20: «Il primo problema è quello costituito dalla concezione delle proposizioni precettive, e più in generale dei significati, come entità di linguaggio, come oggetti linguistici, quasi un *tertium quid* tra oggetti mentali e oggetti materiali: concezione ovviamente viziata di oggettualismo. Ma si tratta di problema superabile, ove si rifletta che i significati, e le stesse proposizioni precettive, sono, come si è detto, nient'altro che l'uso di determinati segni: talché non occorre affatto postulare oggetti mentali e/o linguistici per darne conto». In questo senso Barberis anticipa alcune tesi che troveranno pieno sviluppo in BRANDOM 1994.

¹⁰⁵ Non credo che l'approccio di Barberis sia comportamentista in senso stretto. È un errore molto comune equiparare la negazione dell'idea che le formulazioni linguistiche esauriscano la normatività (*regulism*) con l'idea che le norme siano comportamenti (*regularism*). Barberis è saggiamente cauto in proposito, ma non è un riduzionista.

¹⁰⁶ BARBERIS 1988, 140 ss.

¹⁰⁷ BARBERIS 1990a, 27: «L'esistenza di una regola [...] può risolversi in un semplice comportamento extralinguistico, purché ciò corrisponda al concetto di regola di chi tale esistenza asserisce».

di *pratica linguistica* svolge la funzione di primitivo concettuale: essa precede logicamente non solo la formulazione dell'enunciato, ma anche la credenza. La formulazione non è un elemento necessario della regola, ma è soltanto il sostituto simbolico del comportamento. Questo non impedisce però di affermare che l'attività di seguire una regola è un'attività sociale, non privata. Queste considerazioni sono applicate proficuamente alla comunicazione giuridica¹⁰⁸. Si rileva che il giudice non interpreta la legge in solitudine o indipendenza totale, ma lo fa insieme a (o, comunque, tenendo conto degli) altri soggetti che partecipano, o che hanno partecipato, alla stessa pratica e che, in un certo senso, condividono la medesima forma di vita. C'è spazio quindi per l'esistenza di una serie di parametri di correttezza degli enunciati interpretativi: questi non sono fissati da ogni singolo giudice in maniera autonoma – ciò presupporrebbe una cattiva teoria degli atti linguistici – ma sono sempre frutto dalle interazioni linguistiche che si sviluppano all'interno della comunità degli interpreti. Il singolo giudice si trova sempre di fronte a una pratica sociale complessa che ha generato un corpo di regole dotate di una storia. Le interpretazioni ammissibili non sono infinite: ci sono dei criteri di validità fissati dalla totalità dei partecipanti. Certo, Barberis è pur sempre un realista, e ammette dunque che i giudici producano diritto sia *uti universi* sia *uti singuli*, specie ove si tratti di Corti di ultima istanza e di situazioni di lacuna; nel secondo caso, peraltro, subiscono una lunga serie di vincoli testuali e contestuali, come i precedenti e soprattutto il concreto caso da decidere: sicché la loro discrezionalità interpretativa, in linea di principio illimitata, risulta di fatto limitata¹⁰⁹.

¹⁰⁸ BARBERIS 2011, cap. V.

¹⁰⁹ BARBERIS 1998.

Quella che abbiamo fin qui descritto è la teoria del significato che fornirà a Barberis la base per criticare, già dagli anni '80, il modello conversazionale dell'interpretazione e il prescrittivismismo, che costituiscono tutt'ora il *mainstream* della Scuola analitica italiana¹¹⁰. Il modello conversazionale sarebbe inadeguato perché non prende in considerazione il carattere specificamente conflittuale, e non semplicemente cooperativo, della comunicazione giuridica. Il prescrittivismismo sarebbe insoddisfacente perché, nonostante la distinzione frastico/neustico, appare ancora troppo legato a un principio di significanza puramente semantico – una pesante eredità della fallacia descrittivista del neopositivismo logico. Nell'interpretazione di una pratica, proprio come nell'interpretazione di un testo, le intenzioni dell'emittente e quelle dell'interprete devono fare i conti con il testo, con il cotesto e con il contesto: tutti elementi che possono moltiplicare le interpretazioni *in astratto*, ma ridurle *in concreto* rendendone alcune totalmente implausibili. L'interazione linguistica produce sempre e comunque non solo *effetti intenzionali*, ma anche *effetti non-intenzionali*¹¹¹: il linguaggio, come l'economia, la religione, il diritto, è un effetto di composizione dei contributi individuali. Una teoria del linguaggio che attribuisce la priorità alla semantica sulla pragmatica non è accettabile: bisogna sempre partire dalle pratiche linguistiche concrete, vale a dire dalla pragmatica¹¹². I tipi di significati, virtualmente innumerevoli, si riducono a due, conoscitivo e normativo, solo per esigenze di semplificazione didattica: vi sono atti (meta)linguistici come l'interpretazione che sono né conoscitivi né normativi ma ascrivibili, ossia debolmente

¹¹⁰ BARBERIS 1990b, 50.

¹¹¹ BARBERIS 2001.

¹¹² BARBERIS 1988, 50 ss.

normativi¹¹³. Particolare importanza andrebbe poi riservata allo studio degli effetti perlocutori, per definizione *contestuali e non convenzionali*¹¹⁴.

3.1.5. Pierluigi Chiassoni ha invece sempre manifestato un certo scetticismo nei confronti delle nozioni di significato e proposizione: non sarebbe raccomandabile postulare l'esistenza di entità astratte che non hanno una posizione nel tempo e nello spazio e che, per definizione, non hanno proprietà causali¹¹⁵. In questo Chiassoni segue sostanzialmente Quine¹¹⁶: non deve quindi stupire che, invece di elaborare una teoria del significato in senso stretto, si sia dedicato piuttosto a identificare e rendere esplicita la struttura logica profonda dei codici interpretativi usati dai giuristi¹¹⁷. L'intento è di fornire un manuale di traduzione, in cui lo schema di traduzione (TS) "la disposizione *X* significa la norma *Y* secondo la direttiva interpretativa Φ " ha una natura – potremmo dire – *sententialist* e non *propositionalist*. In altre parole, i due termini dell'equivalenza sono degli *enunciati* e non già delle *proposizioni*.

Chiassoni rileva che all'interno della cultura giuridica occidentale sono presenti una serie di direttive interpretative che forniscono i "mattoni" su cui costruire dei veri e propri

¹¹³ BARBERIS 1988, 50 ss. e 71 ss. Vedi in particolare a p. 71: «Secondo l'immagine a colori del linguaggio, prodotta guardando a quest'ultimo dal punto di vista pragmatico – relativo al rapporto tra linguaggio e utenti – non vi sono significati, ma usi, e questi non sono né due né tre, ma innumerevoli: o almeno tanti quanti sono i verbi designanti atti linguistici (quali dovere, prescrivere, asserire, ipotizzare, ordinare, domandare e così avanti)».

¹¹⁴ BARBERIS 1988, 81 ss.

¹¹⁵ In questo si distanzia significativamente da Giovanni Tarello.

¹¹⁶ QUINE 1966.

¹¹⁷ CHIASSONI 2007.

codici interpretativi. I codici interpretativi sono degli *insiemi discreti* di direttive interpretative; queste sono sempre e comunque entità linguistiche o *language-dependent*. I codici non sono fissi, ma variano secondo il contesto e la situazione. Gli enunciati interpretativi che costituiscono questi codici sono assimilabili a definizioni stipulative (e non già lessicali).

Nei suoi lavori, Chiassoni cerca di fornire anche una ricostruzione della nozione di gioco linguistico, che sia valida per il dominio del diritto: i giochi linguistici sarebbero forme d'interazione rette da regole; nel diritto, tali regole sono spesso di tipo *non-cooperativo*¹¹⁸.

3.1.6. In questa panoramica, merita di essere menzionata anche una tesi recentemente avanzata da Giovanni Battista Ratti¹¹⁹. Ratti, al pari di Chiassoni, concepisce il diritto come un insieme di enunciati e non di proposizioni; fin qui, niente di nuovo sotto il sole. Tuttavia, tale insieme comprende non solo gli enunciati interpretandi e quelli interpretati, ma anche tutti gli enunciati “di ricordo”, vale a dire gli enunciati interpretativi. Questi hanno la seguente forma logica: “L’enunciato normativo *X* significa l’enunciato normativo *Y*”. Alla luce di queste considerazioni, si considera che la struttura logica profonda di ogni frammento di discorso che concreta un atto interpretativo sia costituita non già da un solo enunciato, ma sempre da due, anche laddove questo non sia evidente a livello della superficie sintattica. Il primo di questi enunciati è la norma, il secondo è l’enunciato interpretativo. Credo che, all’interno di quest’ottica, le tecniche argomentative operino come delle *funzioni intensionali* da mondi possibili a valori di soddisfacimento (nel caso delle

¹¹⁸ Vedi, ad esempio: CHIASSONI 1999.

¹¹⁹ RATTI 2012, 32-25.

norme) o a estensioni (nel caso di proprietà e relazioni). Nel proseguimento della trattazione, cercherò di applicare proficuamente questo contributo per attaccare la tesi che sia necessario presupporre l'idea che ciascun enunciato normativo abbia un contenuto unitario e condiviso al fine di rendere conto adeguatamente dei disaccordi interpretativi nel diritto (vedi *infra*, 4).

3.1.7. Con quanto detto sino ad ora, credo di aver dimostrato quanto mi ero riproposto. Inoltre, mi sembra che dall'esperienza della Scuola Genovese possiamo trarre la seguente massima: non è necessario adottare o assumere teorie "genericiste" del significato per elaborare una semantica delle norme; si possono produrre, in maniera originale, analisi specifiche del significato normativo. Credo di aver dimostrato che nessuno fra questi autori – nemmeno Guastini – ha mai negato che, nel compiere quest'operazione, si possa attingere a distinzioni e concetti sviluppati in filosofia del linguaggio (anche qualora fossero stati elaborati primariamente per l'analisi del linguaggio indicativo), a patto che non producano confusioni o che non siano usati al solo fine di celare un'ideologia dell'interpretazione.

3.2. *La semantica del neustico rivisitata*

3.2.1 In questa sezione proverò ad attaccare invece uno dei capisaldi della TPO: l'idea che la forza illocutoria non abbia alcuna rilevanza a livello semantico. Al contrario di Villa, credo che (da un punto di vista strutturale) sia il potenziale inferenziale, sia le condizioni di soddisfacimento del contenuto semantico mutino radicalmente in ragione della forza del proferimento. Credo inoltre (da un punto di vista

più “operazionistico”)¹²⁰ che l’atto di accettazione di una direttiva sia radicalmente diverso dall’atto di accettazione di un enunciato indicativo. Questi due profili determinerebbero la necessità di semantizzare la forza.

Proverò a dimostrare la fondatezza di queste affermazioni ricorrendo a due argomenti: il primo trova le sue radici in Ota Weinberger, il secondo in Alf Ross¹²¹. Entrambi sono frutto di un *restatement* realizzato assieme al collega Alejandro Calzetta in occasione di una recente critica alla concezione espressiva delle norme di Carlos E. Alchourrón ed Eugenio Bulygin¹²².

3.2.2. *L’argomento dei permessi*. Se l’operatore di forza fosse semanticamente irrilevante, due contenuti contraddittori dovrebbero sempre generare una contraddizione, indipendentemente dal tipo di atto linguistico che esprime i contenuti in questione. Quindi, da p e $\neg p$, dovrebbe seguire: una contraddizione fra asserzioni ($\vdash p$ / $\vdash \neg p$), una contraddizione fra comandi ($!p$ / $!\neg p$), una contraddizione fra atti di rigetto ($\neg p$ / $\neg \neg p$), una contraddizione fra permessi (Pp / $P\neg p$) e una contraddizione fra domande ($?p$ / $? \neg p$). Le cose non stanno propriamente così. In primo luogo, il rigetto di p e $\neg p$ non comporta una contraddizione, ma *al massimo* una lacuna, dovuta alla rimozione di due contenuti normativi da un certo insieme (invero, potrebbe anche darsi che si consideri semplicemente irrilevante la condotta). In secondo luogo, anche fra domandare p e domandare $\neg p$ non c’è contraddizione. Questo è facile da mostrare: “Villa è siciliano?” e “Villa è non-siciliano?”,

¹²⁰ SCARPELLI 1959; SCARPELLI 1962, cap. 3.

¹²¹ ROSS 1968; WEINBERGER 1985a e 1985b.

¹²² CALZETTA e SARDO (mns.). Avverto che ho parzialmente modificato gli argomenti, rispetto alla versione del manoscritto.

proferite insieme da uno stesso parlante in una stessa occasione, non generano contraddizione. Venendo finalmente ai permessi, permettere al contempo p e $\neg p$ non dà luogo a nessuna contraddizione; anzi, 'Pp & P-p' è proprio la definizione di una modalità deontica: la facoltà ('F'). Il limite di quest'argomento è che la sua dimostrazione vale solo per il permesso, ma questo non è un grosso problema: di solito, si considera la nozione di permesso come il primitivo concettuale per la costruzione delle altre modalità deontiche.

A dire il vero, lo studio del fenomeno dei permessi potrebbe suggerirci un altro argomento sulla rilevanza inferenziale della forza. Contrariamente a quanto afferma la TPO, non è vero che l'interpretazione si rivolge solo a determinare il predicato fattuale. Nel caso dei permessi, ad esempio, i giuristi s'interrogano spesso sulla natura di questi operatori, chiedendosi, ad esempio, se essi sono bilaterali oppure no. La conclusione è tutt'altro che priva di conseguenza: se i permessi sono bilaterali, si applicano anche ai casi complementari. Se sono unilaterali, no. La risposta a questa domanda determina il significato del contenuto d'azione della norma stessa¹²³.

3.2.2. *L'argomento dell'accettazione*¹²⁴. Anche quest'argomento offre delle ottime ragioni per affermare che distinguere fra *almeno* due diversi tipi di contenuto semantico aiuti a spiegare in maniera migliore le relazioni che intercorrono fra significato, pensiero e realtà. L'argomento mostra che l'accettazione del contenuto di un atto linguistico in funzione direttiva diverge radicalmente dall'accettazione del contenuto di un atto linguistico in funzione

¹²³ Per un'analisi esaustiva del fenomeno dei permessi si veda POGGI 2004.

¹²⁴ ROSS 1968, 60 ss.

indicativa: nel primo caso l'accettazione è un *atto costitutivo della norma*, nel secondo è un atto di tipo *dichiarativo*. I due tipi di accettazione, essendo atti radicalmente diversi, offrono buone ragioni per postulare l'esistenza di due contenuti semantici altrettanto diversi.

Un atto direttivo propone uno schema di comportamento, mentre un atto indicativo è qualcosa che verte su uno stato di cose del mondo reale. Chi accetta il contenuto di un enunciato indicativo compie un *atto dichiarativo e cognitivo*: la verità è assunta come una proprietà intrinseca del contenuto. Accettare il contenuto di un indicativo non è altro che riconoscere questa proprietà, e riconoscere il valore di verità è un atto totalmente indipendente dallo stato psicologico del soggetto che compie quest'operazione. Le cose vanno in maniera radicalmente diversa con gli atti in funzione direttiva. Chi accetta il contenuto di un enunciato in funzione direttiva compie sempre un *atto di volizione, costitutivo della norma*¹²⁵; quest'atto non ha natura cognitiva, perché è il risultato di un'esperienza soggettiva; di conseguenza, non ha senso attribuirgli i valori di vero o falso. Comunque vero e falso in nessun caso si predicano di "atti". In altri termini, chi accetta una direttiva attribuisce a essa un *valore di validità* (nel senso di forza vincolante), essendo disposto ad accettarla come premessa in un ragionamento pratico.

È evidente che quest'argomento funziona *se e solo se* siamo disposti ad accettare il *non-cognitivismo etico*. Infatti, stiamo sempre presupponendo che l'accettazione di una direttiva non consista – o, meglio, non possa consistere – nel riconoscimento di una norma preesistente; in altre parole, non si tratterebbe di conoscenza, ma di creazione. Chiaramente in questa sede non sarà possibile offrire una difesa articolata del non-cognitivismo etico – fra l'altro, c'è chi ci ha già pensato, producendo risultati

¹²⁵ SCHROEDER 2008, cap. I.

che non riuscirei nemmeno ad avvicinare. Pertanto, oltre al rinvio a queste autorevoli fonti, mi limiterò a ricordare al lettore un paio di ottime ragioni per “comprare” una meta-etica di questo tipo¹²⁶. In particolare, non sembra che sia possibile eliminare completamente i parametri soggettivi dalla procedura di accettazione di direttive: se le cose stanno in questi termini, parlare di oggettività non ha alcun senso. Questa impossibilità è dovuta essenzialmente a una ragione fondamentale: la giustificazione ultima delle nostre credenze morali è di tipo non-inferenziale e si fonda su un’intuizione morale. Le nostre intuizioni morali, a loro volta, sono interamente determinate da quelli che in psicologia si chiamano “effetti cornice” e dai pregiudizi del soggetto. Infatti, le nostre credenze morali si formano sempre in circostanze in cui non siamo imparziali, oppure c’è un disaccordo morale e non abbiamo meta-criteri per risolverlo o, ancora, il nostro giudizio è annebbiato dalle nostre emozioni, le circostanze ci illudono, le nostre fonti di conoscenza non possono essere considerate affidabili¹²⁷.

3.3. *La giustificazione ideologica della TPO*

Nell’argomentazione di Villa si afferma a chiare lettere che la scelta dello scetticismo moderato come teoria dell’interpretazione è determinata, in buona parte, anche dall’esigenza di servire l’ideale della certezza del diritto. La TPO sembra quindi in ultima analisi fondata anche su considerazioni che chiamano in causa non già valori epistemici (o virtù epistemiche) ma valori meramente etici. Questo mi sembra inaccettabile anche in un’ottica costruttivista della scienza. Si confronti, a titolo d’esempio, il seguente (lungo) passo:

¹²⁶ ROSS 1945; STEVENSON 1963; MACKIE 1977; VON WRIGHT 2000.

¹²⁷ Si rinvia a SARDO 2012, 81 e alla letteratura ivi citata.

«In questo caso i giudizi di valore intervengono per orientare una scelta teorica, quella a favore del contestualismo moderato al posto di quello radicale, come teoria semantica di sfondo. Se, infatti, la scelta andasse a favore del contestualismo radicale, allora in sede di teoria dell'interpretazione prevarrebbe l'idea, cara all'antiformalismo più radicale, che l'interpretazione non ha bisogno di un significato convenzionale di partenza, che funga da cornice e insieme da vincolo, ma si dispone piuttosto a creare il significato all'interno di una specifica occasione d'uso, dovendo limitarsi a rilevare la *somiglianza rilevante* fra le caratteristiche di quest'ultima occasione e quelle di altre occasioni precedenti in cui era stato estratto un determinato tipo di significato, che si potrebbe riprodurre per il caso in questione. Insomma, in sede di teoria dell'interpretazione prevarrebbe l'idea, che avrebbe *ricadute normative* di rilievo (ricordiamoci che ogni teoria dell'interpretazione, secondo il mio punto di vista, finisce per orientare la prassi), che non ci sia più una differenza rilevante fra *interpretazione* e *integrazione del diritto*, e che dunque l'interpretazione possa legittimamente intestarsi un ruolo creativo molto forte, tale da consentirle di creare norme prescindendo dal significato convenzionale dell'enunciato interpretando.

Ebbene, una teoria dell'interpretazione che assegnasse un ruolo creativo così rilevante agli interpreti finirebbe per sacrificare oltre il lecito il valore della *certezza del diritto* in favore di quello dell'*equità del caso concreto*. Ritengo, per mia parte, che entrambi i valori debbano essere tenuti presenti e opportunamente contemperati dai teorici dell'interpretazione, quando si tratta di definire il ruolo e le finalità dell'attività interpretativa. Un sacrificio troppo pesante per uno dei due valori, a favore dell'altro, produrrebbe delle distorsioni molto rilevanti all'interno del sistema giuridico di riferimento»¹²⁸.

¹²⁸ VILLA 2012, 131.

4. *Il relativismo semantico*

In una nota critica alla teoria di Villa, il filosofo del linguaggio Massimiliano Vignolo ha proposto di ricorrere al relativismo semantico per risolvere alcuni problemi della TPO¹²⁹. Il cammino indicato è stato subito seguito anche da Andrej Kristan¹³⁰. La proposta di Vignolo è presto riferita. Il contestualismo non offrirebbe una teoria del significato idonea a ricostruire le pratiche linguistiche dei giuristi perché, non riconoscendo l'esistenza di un contenuto proposizionale *unitario e stabile* proprio delle disposizioni, non potrebbe rendere conto del fenomeno dei disaccordi interpretativi. Il relativismo semantico, invece, potrebbe farlo, postulando un contenuto di significato minimo e condiviso da tutti, e limitando i disaccordi ai profili estensionali. Il relativismo semantico riprende la teoria del doppio indice di Kaplan¹³¹: un indice rappresenta il contesto di proferimento dell'enunciato; l'altro rappresenta le circostanze di valutazione. In un dato contesto di proferimento, le espressioni hanno estensioni relative alle circostanze di valutazione. Vignolo, ci dice che è una scelta "teoretica" quella di decidere quali parametri inserire nella circostanza di valutazione, che dipende dal tipo di linguaggio che si sta analizzando. Per elaborare un modello descrittivo dell'interpretazione dei documenti normativi – oltre ai mondi possibili, tempo e luogo – si può inserire un parametro "*count-as*" ("*vale-come*") che assegna estensione ai termini nei contesti rilevanti.

Trattandosi più che altro di un progetto, e non di una teoria vera e propria, non si muoveranno autentiche obiezioni

¹²⁹ VIGNOLO 2012.

¹³⁰ KRISTAN 2012.

¹³¹ KAPLAN 1989.

contro tale proposta, ma si evidenzieranno alcuni dei problemi cui potrebbe andare incontro, se effettivamente sviluppata sulla falsariga indicata.

i) Anche la soluzione del relativismo presenta lo stesso grande difetto della TPO: l'operatore di forza non è semantizzato (vedi *supra*, 3.2).

ii) L'affermazione (espressa) che la promulgazione di una disposizione del legislatore "implichi" (o "debba implicare")¹³² che gli operatori del diritto intendano obbedire al suo contenuto mi sembra ingenua, perché postula l'esistenza di un atteggiamento molto cooperativo tra legislatori e giudici¹³³. In un contesto dove sono in gioco interessi confliggenti e questioni di potere è poco plausibile che si verifichi una situazione di così forte cooperazione o, meglio, soggezione alla volontà di un "sovrano". Nel lavoro di Vignolo, peraltro, quest'affermazione sembra essere giustificata solo in base ad argomenti normativi che manifestano l'adesione a un'ideologica di tipo legalista.

iii) Mi sembra che sia fuorviante postulare l'esistenza di un contenuto proposizionale comune e invariabile quale elemento necessario per rendere conto dei genuini disaccordi fra operatori giuridici che interpretano in maniera diversa il medesimo enunciato normativo. La teoria relativista ritiene

¹³² VIGNOLO 2012, 260: «What the legislator does is an illocutionary act that entails that the legislator and all public officers agree that it is forbidden for vehicles to circulate in the municipal park. Actually, public officers must agree that it is forbidden for vehicles to circulate in the municipal park and doing so they gain the right to prohibit or allow cars the entrance to the park».

¹³³ CHIASSONI 2006, 118: «so far as legal interpretation is concerned, a wide array of interpretive roles is available, ranging from full – intelligent or dull – cooperation towards the norm-authorities (the norm-formulation makers) to the opposite of deep and manifest hostility, passing through qualified forms of cooperation and undercover sabotage».

che il disaccordo, per essere genuino, debba vertere sullo stesso contenuto proposizionale. Se vogliamo quindi salvare l'idea secondo cui due o più operatori del diritto che adottano interpretazioni diverse (e incompatibili) di uno stesso enunciato normativo siano fra loro in un genuino disaccordo – e non che affermino invece due contenuti proposizionali diversi – dovremmo quindi presupporre l'esistenza di un contenuto e univoco che appartiene alla disposizione. Il disaccordo verterà poi solo sull'estensione, ma mai sull'intensione di tale contenuto. Credo che per rendere conto del disaccordo interpretativo non sia necessario tutto ciò: dovrebbe essere sufficiente ricorrere alla buona e vecchia distinzione fra disposizione (fonte) e norma; ossia, affermare che vi è un accordo sull'identificazione dell'enunciato normativo applicabile ma disaccordo sul significato da attribuire a esso, senza bisogno di postulare l'esistenza di un contenuto proposizionale condiviso e invariabile. Infatti, come abbiamo visto, l'interpretazione conduce sempre non già a uno ma a due prodotti: a) L'enunciato interpretativo; b) La norma. I disaccordi interpretativi possono essere ricostruiti in maniera più proficua sostenendo quanto segue: ciò che nega l'interprete I_2 non è la norma prodotta dall'interprete I_1 , bensì l'enunciato interpretativo prodotto dall'interprete I_1 . In caso di disaccordo interpretativo di B rispetto ad A, il soggetto B nega semplicemente la validità dell'enunciato interpretativo di A. Entrambi sono invece d'accordo sull'identificazione della fonte. In questo modo, non ci si deve compromettere con una forma di cognitivismo per certi versi simile a quello della teoria mista di Hart (significato univoco, e disaccordi limitati a problemi estensionali di applicazione delle norme).

iv) Non è chiaro quale sia il ruolo (o la posizione) delle tecniche argomentative all'interno dello schema proposto. Su questo problema Vignolo non si schiera, ma non gliene si può fare certo una colpa, giacché dichiara apertamente di operare in veste di filosofo del linguaggio, e non di teorico

dell'interpretazione giuridica. A questo proposito, mi pare raccomandabile seguire la strada indicata da Giovanni Battista Ratti: credo che le tecniche interpretative dovrebbero operare come funzioni intensionali; tali funzioni potrebbero essere indicizzate a standard epistemici e assiologici dell'interprete.

Alla luce di queste considerazioni, non mi sembra che siano stati offerti, sino ad ora, elementi sufficienti per imporre a Villa di abbandonare il contestualismo a favore del relativismo semantico.

Riferimenti bibliografici

- ALCHOURRÓN C.E. e BULYGIN E. 1981. *The Expressive Conception of Norms*, in HILPINEN R. (ed.) *New Studies in Deontic Logic*, Dordrecht, Holland.
- BARBERIS M. 1988. *Il diritto come comportamento*, Giappichelli, Torino.
- BARBERIS M. 1990a. *Regole e Linguaggio: primi elementi per la critica del prescrittivismo*, in COMANDUCCI P. e GUASTINI R. (a cura di), *Analisi e Diritto 1990. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino, 9-28.
- BARBERIS M. 1990b. *Il diritto come discorso e come comportamento*, Giappichelli, Torino.
- BARBERIS M. 2001. *Lo scetticismo immaginario. Nove obiezioni agli scettici à la génoise* in COMANDUCCI P. e GUASTINI R. (a cura di), *Analisi e Diritto 2000. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino, 1-36.
- BARBERIS M. 2011. *Manuale di filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino.
- BETTI E. 1949. *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Giuffrè, Milano.
- BIANCHI C. 2010. *Minimalismo, Contestualismo, Relativismo*, in VILLA V, MANIACI G., PINO G., SCHIAVELLO A. (a cura di), *Il relativismo. Temi e Prospettive*, Aracne, Roma, 131-154.
- BOGHOSSIAN P. 1996. *Analyticity Reconsidered*, in «Nous», 30(3), 1996, 360-391.
- BRANDON R. 1994. *Making it Explicit. Reasoning, Representing and Discursive Commitment*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.)
- CALZETTA A.D. e SARDO A. (mns.). *The Expressive Conception Revisited*, unpublished manuscript.
- CANALE D. 2012. *Teorie dell'interpretazione giuridica e teorie del significato*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 17 (1), 2012, 155-178.

- CAPPELEN H. e LEPORE E. 2005. *Insensitive Semantics*, Blackwell, Oxford.
- CAPPELEN H. e HAWTHORNE J. 2009. *Relativism and Monadic Truth*, Oxford University Press, Oxford.
- CELANO B. 1994. *Saggio sulla legge di Hume*, Giappichelli, Torino.
- CHIASSONI P. 1987. *Precetti non logicamente strutturati. In margine alla teoria della norma giuridica di Giovanni Tarullo*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 17(2), 1987, 403-439.
- CHIASSONI P. 1999. *Interpretive Games: Statutory Construction Through Gricean Eyes*, in COMANDUCCI P. e GUASTINI R. (a cura di), *Analisi e diritto 1999. Ricerche di giurisprudenza analitica*, 1999, Giappichelli, Torino, 79-99.
- CHIASSONI P. 2006. *A Nice Derangement of Literal-Meaning Freaks: Linguistic Contextualism and the Theory of Legal Interpretation*, in COMANDUCCI P. e GUASTINI R. (a cura di), *Analisi e diritto 2005. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino.
- CHIASSONI P. 2007. *Tecniche dell'interpretazione giuridica*, Il Mulino, Bologna.
- DERRIDA J. 1972. *Signature, événement, contexte*, in ID., *Limited Inc.*, Galilée, Paris, 1990.
- DONNELLAN K. 1966. *Reference and Definite Descriptions*, in «The Philosophical Review», 77, 1966, 281-304.
- DUMMETT M. 1991. *The Logical Basis of Metaphysics*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.).
- DUMMETT M. 1993. *The Seas of Language*, Oxford University Press, Oxford.
- FILLMORE C.J. 1982. *Frame Semantics*, in *The Linguistic Society of Korea, Linguistics in the Morning Calm*, Hanshin Publishing Company, Seoul, 111-137.
- GADAMER H.G. 1977. voce *Ermeneutica*, in *Enciclopedia del Novecento*, 2, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 731-740.

- GAZDAR G. 1979. *Pragmatics: Implicature, Presupposition and Logical Form*, Academic Press, New York (NY).
- GUASTINI R. 1982. *Lezioni di teoria analitica del diritto*, Giappichelli, Torino.
- GUASTINI R. 1992. *Dalle fonti alle norme*, Giappichelli, Torino.
- GUASTINI R. 2008. *Teoria del significato e teoria dell'interpretazione*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 38 (2), 2008, 463-471.
- GUASTINI R. 2011. *La sintassi del diritto*, Giappichelli, Torino.
- GUASTINI R. 2012. *Interpretare e argomentare*, Giappichelli, Torino.
- HARE R. M. 1952. *The Language of Morals*, Oxford University Press, Oxford.
- KAPLAN D. 1989. *Demonstratives*, in ALMOG J., PERRY J., WETTSTEIN H., (eds.), *Themes from Kaplan*, Oxford University Press, Oxford, 481-563.
- KATZ J.J. 1990. *The Metaphysics of Meaning*, MIT Press, Cambridge (Mass.).
- KRIPKE S. 1982. *Nome e necessità*, Boringhieri, Torino. Tr. da *Naming and Necessity*.
- KRISTAN A. 2012. *Sprememba Sodne Prakse: Izziv Za Kontekstualiste*, in «Revus», 18, 2012, 125-150.
- LEVINSON 1983. *La pragmatica*, Il Mulino, Bologna. Tr. di M. Bertuccelli Papi da *Pragmatics*.
- LYCAN W.G. 2008. *Philosophy of Language. A Contemporary Introduction*, Routledge, New York- London.
- MACDOWELL J. 1994. *Mind and World*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.).
- MACKIE J.L. 1977. *Ethics. Inventing Right and Wrong*, Pelican Books, London.
- MUFFATO N. 2011. *Norme e discorsi su norme*, Aracne, Roma.
- MUFFATO N. 2007. *La semantica delle norme*, Ecig, Genova.
- PICARDI E. 1999. *Le teorie del significato*, Laterza, Roma-Bari.
- POGGI F. 2004. *Norme permissive*, Giappichelli, Torino.
- POGGI F. 2006. *Contesto e significato letterale*, in COMANDUCCI P.

- e GUASTINI R. (a cura di) *Analisi e diritto 2006, Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino, 169-213.
- POGGI F. 2012. *Contextualism, But Not Enough*, in «Revus – European Constitutionality Review», 17, 2012, 55-65.
- QUINE W.V.O. 1966. *Il problema del significato*, Ubaldini, Roma. Tr. da *Word and Object*.
- RATTI G.B. 2012. *Diritto, indeterminatezza, indecidibilità*, Marcial Pons, Madrid.
- RECANATI F. 2000. *Oratio Obliqua, Oratio Recta*, MIT Press, Cambridge (Mass.)
- RECANATI F. 2007. *Perspectival Thought. A Plea for Moderate Relativism*, Oxford University Press, Oxford.
- ROSS A. 1945. *On the Logical Nature of Propositions of Value*, in «Theoria», 11 (3), 1945, 172-210.
- ROSS A. 1968. *Directives and Norm*, Routledge & Keagan Paul, London.
- RUSSELL G. 2008. *Truth in Virtue of Meaning: A Defence of the Analytic/Synthetic Distinction*, Oxford University Press, Oxford.
- RUSSELL G. 2010. *In Defence of Hume's Law*, in PIGDEN C. (ed.) *Hume 'Is', and 'Ought': New Essays*, Palgrave Macmillan, New York.
- SARDO A. 2012. *Three Theories of Balancing*, in «Dignitas», 53-54, 2012, 60-95.
- SCARPELLI U. 1959. *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, in «Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino», 5(2), Torino 1959.
- SCARPELLI U. 1962. *Norme e valori*, Comunità, Milano.
- SBISÀ M. 2011. *Introduction* in SBISÀ et al. (eds.) *Handbook of Pragmatics*, John Benjamins B.V., Amsterdam, 1-23.
- SCHROEDER M. 2008. *Being For – Evaluating the Semantic Program of Expressivism*, Claredon Press, Oxford.
- SELLARS W. 1953. *Inference and Meaning*, in «Mind», 62, 1953, 313-338.
- STEVENSON C. 1963. *Facts and Values*, Yale University Press, New Heaven.

- TARELLO G. 1974. *Diritto, enunciati, usi*, Il Mulino, Bologna.
- TARELLO G. 1980. *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano.
- VIGNOLO M. 2012. *A Relativistic Note on Villa's Pragmatically Oriented Theory of Legal Interpretation*, in «Revus», 17, 2012, 67-75.
- VILLA V. 2007. *Relativismo: un'analisi concettuale*, in «Ragion Pratica», 28, 2007, 55-76.
- VILLA V. 2012. *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, Giappichelli, Torino.
- VON WRIGHT G.H. 2000. *Valuations – or How to Say the Unsayable*, in «Ratio Juris», 13 (4), 2000, 347-357.
- WEINBERGER O. 1985a. *The Expressive Conception of Norms – An Impasse for the Logic of Norms*, in «Law and Philosophy», 4, 1985, 165-198.
- WEINBERGER O. 1985b. *On the Meaning of Norm Sentences, Normative Inconsistency, and Normative Entailment. A Reply to Carlos E. Alchourron and Eugenio Bulygin*, in «Law and Philosophy», 4, 1985, 465-475.
- WITTGENSTEIN L. 1969. *Ricerche Filosofiche*, Einaudi, Torino.
Tr. da *Philosophische Untersuchungen*.
- ZACCARIA G. 1996. *Questioni di interpretazione*, Cedam, Padova.